

A. R. I.
Associazione Radioamatori Italiani
Regione Liguria

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI LOANO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Atto costitutivo

La Sezione A.R.I. di LOANO, costituita sulla base del disposto dello Statuto Sociale, del suo Regolamento di Attuazione e del Regolamento del Comitato Regionale Ligure come unità locale di coordinamento dei Soci dell'Associazione, ha sede in via degli Alpini 4 a Loano.

Scopi della Sezione sono:

Riunire a scopi scientifici e culturali, prescindendo da qualsiasi questione di carattere commerciale, industriale, religioso o politico, i Soci dell'A.R.I., aventi abituale dimora in zona di competenza territoriale della Sezione stessa, o altri, residenti in Liguria, che abbiano fatto specifica richiesta di appartenervi, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal suo Regolamento Applicativo.

Incrementare studi scientifici in campo radiantistico, promuovendo esperimenti e prove.

Costituire un centro di informazioni tecniche a disposizione degli aderenti.

Art. 2 Competenze

Le competenze territoriali della Sezione di LOANO sono quelle fissate alla sua costituzione dal C.R.L.

Esse possono essere mutate sulla base della creazione di altre Sezioni ovvero per scioglimento di Sezioni esistenti.

Parimenti è definito, all'atto della costituzione, l'ambito dei contatti di pertinenza con ambienti esterni all'Associazione.

Allo stato, la competenza territoriale corrisponde ai Comuni di:

Loano, Balestrino, Boissano, Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Calice Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo S. Giacomo.

L'ambito dei contatti di pertinenza sul territorio di competenza è con e per :

Pubbliche Autorità, Pubbliche Assistenze, Vigili del Fuoco, Corpi dello Stato, Associazioni in genere, Manifestazioni sportive, culturali ed ogni altra attività finalizzata al prestigio ed alla crescita della Sezione, nell'osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale, nel Regolamento di Attuazione dell'A.R.I. e del Regolamento del Comitato Regionale Ligure.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Sezione è costituito da quanto previsto dalle Disposizioni di Legge per una fattispecie corrispondente alla Sezione così come definita dallo Statuto dell'Associazione. Il titolo di possesso del patrimonio è comunque limitato dal disposto delle norme dello Statuto Sociale e del suo Regolamento Applicativo.

Non fanno parte del patrimonio della Sezione i beni concessi in uso, ovvero quanto i Soci mettano a disposizione della stessa. Tali beni non possono essere considerati proprietà della Sezione in quanto ceduti dai Soci in uso alla stessa in maniera temporanea e potendo quindi gli aventi titolo il pieno godimento dei diritti di proprietà e richiederne in ogni momento la restituzione.

Art. 4 Ammissione a Socio dell'A.R.I.

L'ammissione a Socio dell'Associazione avviene secondo il disposto dell'art. 9 dello Statuto Sociale, con riferimento inoltre al dettato degli art. 6 e 7.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione, che deve avvenire attraverso la Sezione competente, il Consiglio Direttivo di Sezione dopo avere reso pubblico ai Soci aderenti alla Sezione il nome del richiedente, a che possano essere presentate eccezioni al suo ingresso, curerà l'inoltro della documentazione alla Sede Centrale, accompagnata da motivato parere.

Art. 5 Diritti dei Soci aderenti alla Sezione.

I Soci A.R.I., in regola con il pagamento delle quote Sociali, che aderiscono alla Sezione hanno diritto:

- A) a prendere parte, se Soci effettivi, alle votazioni sia in Assemblea di Sezione che per Referendum.
- B) a presentare eccezione avverso l'ammissione di un nuovo Socio od avverso la permanenza nella Associazione di persona priva dei necessari requisiti o che compia atti non in accordo con le disposizioni Statutarie e Regolamentari.
- C) a godere di tutte le facilitazioni ed iniziative che la Sezione pone a loro disposizione.
- D) a prendere parte alle votazioni ed a essere eletti per le cariche Direttive di Sezione se confermati nei tabulati del Co.Ra.No.

Art. 6 Recesso ed esclusione.

Il recesso e l'esclusione dall'Associazione del Socio avvengono in base al disposto delle Norme Statutarie, art. 12 A) e B).

Ovviamente pari effetto si ripercuote nei riguardi della Sezione cui aveva aderito.

ORDINAMENTO

Titolo 1° - Organi della Sezione.

Art. 7 Organi della Sezione

Sono Organi della Sezione:

- A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- C) IL SINDACO

Capo 1° Assemblea di Sezione

Art. 8 Composizione

Le Assemblee di Sezione possono essere Ordinarie o Straordinarie.

Esse sono composte da tutti i Soci aderenti alla Sezione in regola con il pagamento delle quote Sociali. Il diritto di voto è riservato ai soli Soci A.R.I. effettivi, secondo il tabulato Co.Ra.No.

L'Assemblea ha valore se presente il Presidente od il suo Vice.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando e' presente almeno il 50% dei Soci che godano dei diritti. Nella seconda convocazione, che si terrà un'ora dopo, l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 9 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il mese di dicembre.

Art. 10 Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata direttamente dal Consiglio Direttivo o su richiesta del Sindaco od a richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci, per provvedimenti di notevole importanza. In tali ultimi due casi il Consiglio deve indire l'Assemblea entro e non oltre giorni trenta (30) dalla richiesta.

Art. 11 Formalità per la Convocazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data e l'ora in cui saranno tenute le Assemblee.

La comunicazione di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, recante l'indicazione degli argomenti all'O.d.G., deve essere fatta pervenire a tutti con anticipo di almeno quindici (15) giorni sulla data di convocazione.

Art. 12 Competenze della Assemblea Ordinaria.

Dovranno figurare all'Ordine del Giorno e saranno sottoposti ad approvazione:

- A) Relazione del C. D. sull'andamento generale della Sezione.
- B) Relazione del Sindaco sulla gestione economica.
- C) Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario trascorso.
- D) Bilancio preventivo della anno entrante.
(agli effetti contabili, l'esercizio finanziario inizierà col il primo gennaio)
- E) Argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo o dal Sindaco.

Capo 2° Il Consiglio Direttivo.

Art. 13 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti per referendum personale e diretto fra i Soci aderenti alla Sezione che godano di tutti i diritti (tab. Co.Ra.No.), esso dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge a sua volta fra i suoi membri:

- IL PRESIDENTE;
- IL VICEPRESIDENTE;
- IL SEGRETARIO.

Tutte le cariche Consiliari sono gratuite, salvo rimborso spese per particolari incarichi, il cui ammontare verrà stabilito all'atto del conferimento da parte dell'Organo che lo conferisce.

Art. 14 Elezione.

Per le elezioni del Consiglio , nonché del Sindaco di cui a Capo 4°, su disposizione del Sindaco stesso sarà convocata un'Assemblea Straordinaria, che potrà coincidere con quella Ordinaria, in cui saranno eletti due Scrutatori fra coloro che, non aventi cariche Sociali e non essendo candidati a tali cariche, godano di tutti i diritti.

In tale Assemblea verranno pure fissate le modalità operative per le elezioni.

Il Sindaco ed i due Scrutatori costituiscono la Commissione Elettorale.

La richiesta di candidatura deve essere presentata per iscritto al Sindaco, almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea preposta da tutti coloro che, avendone titolo, siano interessati.

Il Sindaco invierà a tutti gli aventi diritto al voto, secondo quanto riportato nel tabulato Soci A.R.I. relativo alla Sezione, edito dalla Segreteria Generale:

- la scheda di votazione (richiesta preventivamente alla Segreteria Generale), firmata dai due scrutatori;
- comunicazione sulle modalità di votazione ed elenco dei Candidati.

Completato lo spoglio delle schede pervenute, che dovrà essere pubblico, la Commissione Elettorale redigerà e firmerà il Verbale di Referendum ove saranno indicati:

- numero delle schede inviate ai soci;
- numero delle schede pervenute;
- numero delle schede valide;
- numero delle schede nulle;
- numero delle schede bianche;
- preferenze riportate da ciascun candidato;
- nomi dei Candidati eletti.

Con la consegna al neo Sindaco del Verbale di Referendum , la Commissione Elettorale terminerà i suoi compiti.

I Membri del Consiglio eletti provvederanno, alla presenza del Sindaco, alla distribuzione delle cariche entro sette giorni dalla data dello scrutinio.

Il neo Segretario riceverà dal Sindaco il Verbale di Referendum, lo compilerà con l'elenco delle cariche assunte dai Membri del Consiglio e provvederà ad affiggenne copia nella bacheca di Sezione , nonché ad inviarne copia alla Segreteria Regionale, cui dovranno essere inviate anche due copie, accuratamente compilate del modulo prestampato fornito dal C.R.L. Tali moduli dovranno essere inviati anche in caso di variazioni delle cariche eventualmente avvenute durante il biennio di mandato.

Art. 15 Convocazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta ogni novanta (90) giorni.

Il Presidente disporrà a che venga comunicato a tutti i Componenti del Consiglio ora, data, e O.d.G. dei lavori, con preavviso di almeno sette (7) giorni.

Dovrà essere informato anche il Sindaco che parteciperà a Sua discrezione senza diritto di voto ma con diritto di eccezione per quanto non fosse in accordo con Statuto, Regolamenti, Procedure.

Nei casi in cui vengano trattati argomenti di loro specifico interesse, possono essere convocati e partecipare alla riunione del Consiglio anche i Coordinatori per le varie attività.

Art. 16 Poteri

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Statuto o Regolamenti non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea di Sezione.

Il Consiglio fornisce il parere sull'ammissione dei nuovi Soci, di cui all'Art. 4.

Nomina, inoltre, i Coordinatori di Sezione per le varie attività che forniranno supporto al Consiglio di Sezione. In caso di dimissioni di un incaricato, chi sarà nominato in sua vece conserverà l'incarico solo per il periodo residuo del biennio in corso. Il Consiglio risponderà direttamente all'Assemblea per l'operato dei Coordinatori, che dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di ciò che è riportato all'Art. 10 delle norme Regolamentari del C.R.L.

Art. 17 Validità delle riunioni

Sono valide le riunioni del C.D. cui partecipano almeno tre consiglieri. Ogni riunione dovrà essere presieduta dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente.

Saranno valide le deliberazioni prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Art. 18 Vacanza dei Consiglieri

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio, oppure in caso venga dimissionato per gravi fatti, i restanti Consiglieri possono provvedere alla surroga con il primo dei non eletti.

La surroga è possibile per un massimo di due Consiglieri nel biennio di incarico del Consiglio.

La variazione dovrà essere reso nota a tutti mediante affissione di comunicato alla bacheca di Sezione. Ne dovrà essere data notizia anche alla Segreteria Regionale, mediante invio di due copie dei moduli di cui all'Art. 14.

In caso di ulteriori dimissioni, o per espresso desiderio dei membri del Consiglio restanti che non desiderano procedere alla surroga, il Sindaco provvederà ad indire un "Referendum Straordinario" per l'elezione di un nuovo Consiglio, secondo quanto previsto all'Art. 14.

Per manchevolezze gravi riguardanti gli Amministratori, questi possono essere dimissionati dal C.R.L. che nominerà un Commissario il quale rappresenterà la Sezione durante il periodo in cui il Sindaco indirà nuove elezioni.

Capo 3° Libri Sociali obbligatori e facoltativi

Art. 19 Libro delle adunanze e delle delibere

A) Libro delle adunanze del Consiglio.

Per ogni riunione del Consiglio dovrà essere redatto un sintetico procedimento verbale con chiara indicazione di data ed ora in cui si è tenuta, nonché con i nomi degli intervenuti.

Per ogni deliberazione dovrà essere indicato il numero dei voti riportati e specificazione di chi li ha espressi. Il documento dovrà essere firmato dal redattore, nonché da chi ha presieduto la riunione.

Detto documento, numerato progressivamente, unitamente agli allegati che si riferiscono alla riunione stessa, firmato dal Sindaco, sarà riunito in fascicolo ed inserito nel libro di cui a titolo.

B) Libro delle Adunanze delle Assemblee.

Per ogni riunione della Assemblea dovrà essere redatto un adeguato procedimento verbale con chiara indicazione del tipo di assemblea, dell'O.d.G., data, ora e luogo in cui si è tenuta, riportante, inoltre, il nominativo dei presenti aventi diritto al voto.

Dovranno essere indicati gli interventi relativi ai vari punti dell'O.d.G..

Per ogni deliberazione dovrà essere indicato il numero dei voti riportati. Il documento dovrà essere firmato dal Redattore, nonché da chi ha presieduto l'Assemblea.

Il documento, riunito in fascicolo, con tutti gli allegati che si riferiscono all'Assemblea, numerato progressivamente, con chiara indicazione dei documenti che lo compongono e firmato a cura del Sindaco, sarà inserito nel libro di cui a titolo.

Nello stesso libro saranno inseriti, con uguali modalità, copia di tutti i documenti relativi alle elezioni di cui all'Art. 14, ad esclusione delle schede che dovranno comunque essere conservate.

Art. 20 Registro di cassa e Registri Inventario

La Sezione dovrà inoltre tenere:

A) Registro di Cassa.

In detto registro con fogli prestampati e numerati progressivamente, il Cassiere provvederà a riportare, con sequenza cronologica, le entrate ed uscite di cassa, a dimostrazione delle quali saranno conservate tutte le pezze di appoggio relative.

B) Registro Inventario dei beni di proprietà della Sezione.

In detto registro, provvisto di fogli numerati progressivamente, il Segretario dovrà riportare notizia di tutti i beni in possesso della Sezione.

C) Registro Inventario dei beni concessi in uso alla Sezione.

In detto registro, provvisto di fogli numerati progressivamente, il Segretario dovrà riportare notizia dei beni concessi temporaneamente in uso alla Sezione.

Art. 21 Libri Sociali facoltativi

La Sezione può tenere, se lo ritiene opportuno per lo svolgimento della Sue attività, altri libri Sociali.

Capo 4° Il Sindaco

Art. 22 Elezioni

Il Sindaco è eletto con le stesse modalità e contestualmente all'elezione dei membri del Consiglio. Sulla stessa scheda elettorale sarà riportato con timbro (da porre a cura del Comitato Elettorale) la dicitura "Sindaco". Accanto alla dicitura dovrà essere apposto il nome del Candidato di preferenza.

Come i Consiglieri, il Sindaco dura in carica due anni e può essere rieletto.

I Candidati Sindaci dovranno avere almeno cinque anni continuativi di anzianità associativa e mai aver subito sanzioni disciplinari. La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra, sia a livello nazionale che periferico. La carica è assolutamente non retribuita, salvo rimborsi concordati preventivamente.

Art. 23 Poteri del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di controllo ed eccezione su ogni atto, documento od altro relativo alla vita della Sezione. Si assicura che ogni azione degli Organi della Sezione non sia in contrasto con lo Statuto, con i Regolamenti, e con le Vigenti Leggi dello Stato.

Ha diritto di eccezione sui lavori di Assemblee o Riunioni cui partecipa.

Può richiedere la convocazione di Assemblee Straordinarie. Denuncia ogni irregolarità, verificatasi ai competenti Organi, fino a giungere alla denuncia del Consiglio Direttivo al Collegio Sindacale del C.R.L.

In veste di Revisore dei conti, controlla e certifica i rendiconti economici della Sezione.

Art. 24 Vacanza del Sindaco

In caso di dimissioni durante il periodo di mandato, il Consiglio convocherà un'Assemblea Straordinaria che nominerà una Commissione Elettorale di tre persone la quale provvederà ad indire un referendum per la nomina di un nuovo Sindaco. Nella Commissione la persona più anziana di Associazione assumerà l'incarico di "Sindaco ad acta". Seguirà quindi tutto l'iter previsto per le elezioni così come già indicato all'Art. 14. L'eletto conserverà l'incarico fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Art. 25 Gratuità di cariche ed incarichi

Come già riportato all'Art. 13, per quanto riguarda il Consiglio, ed all'Art. 22, per quanto attiene al Sindaco, ogni carica od incarico sono assolutamente gratuiti. Possono essere erogati rimborsi spese in particolari casi. L'ammontare di tali rimborsi deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico da parte dell' Organo conferente.

Capo 5° Votazioni e delibere

Art. 26 Votazioni e delibere.

Le votazioni avvengono per Referendum od in Assemblea.

Art. 27 Votazioni per Referendum od in Assemblea.

Le votazioni per Referendum relative al rinnovo delle cariche del Consiglio e del Sindaco sono già state esaminate agli Art. 14, 18, 22 e 24.

Possono però essere indette altre votazioni per referendum su decisione del Consiglio o su richiesta dell'Assemblea di Sezione. Queste riguardano l'adozione di provvedimenti che si considerano vitali per la Sezione. In particolare possono riguardare lo scioglimento della Sezione stessa, sebbene non si siano verificate le condizioni previste dall' Art. 10 delle Norme Regolamentari del C.R.L..

Tutte le altre delibere che non rientrino in quanto indicato possono essere prese in Assemblea.

Art. 28 Chiusura delle votazioni per Referendum.

Nel caso le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, esse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione della ultima scheda.

Entro il termine fissato, gli aventi diritto al voto possono inviare a mezzo posta alla Sezione, o, preferibilmente, consegnare manualmente la scheda con il loro voto.

Art. 29 Sorveglianza e scrutinio.

Per garantire la regolarità del Referendum, il Sindaco stabilisce le modalità di compilazione della scheda, ne predispone l'invio e controlla le operazioni di scrutinio eseguite da due Scrutatori nominati fra gli aventi diritto al voto, non aventi cariche.

Di ogni referendum deve essere redatto apposito verbale firmato dal Sindaco.

Il Segretario provvederà ad affiggere in bacheca copia di detto verbale e ad inviarne una alla Segreteria del C.R.L..

Art. 30 Percentuale votanti in assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sull'O.d.G. saranno valide quando:

In prima convocazione siano presenti almeno il 50% più uno del totale dei Soci che godano di tutti i diritti.

In seconda convocazione, che sarà fissata un'ora dopo rispetto alla prima, perché siano valide le deliberazioni e' richiesta la maggioranza dei votanti.

I voti di astensione non concorrono alla formazione del quorum.

E' consentita al massimo una deroga per socio avente diritto al voto.

Titolo 2° - Rappresentanza e Firma.

Art. 31 Presidente e Vicepresidente.

Presidente:

La rappresentanza, nonché ogni responsabilità, è prerogativa del Presidente di Sezione.

Vicepresidente:

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne assume tutte le prerogative in caso di Sua indisponibilità.

Il Vicepresidente, unitamente al Presidente, è componente di diritto del Comitato regionale in base al dettato dell'Art. 5 delle Norme Regolamentari del C.R.L.

Art. 32 Segretario.

Il Segretario ha titolo di firma in atti amministrativi di ogni tipo, ovvero in caso di comunicazioni in attuazione di ricevute disposizioni di cui deve essere resa specifica menzione. Provvede ad approvvigionare il materiale di cancelleria o altro, necessario al funzionamento della Sezione.

Cura la stesura dei Procedimenti Verbali nelle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, firmandoli congiuntamente a chi le ha presiedute.

Tiene aggiornati i libri Sociali di cui al capo 3°, tranne il Registro di Cassa (Art. 20, punto A) qualora non ricopra anche la funzione di Cassiere.

Art. 33 Cassiere.

La funzione di Cassiere viene ricoperta da un membro del Consiglio Direttivo, scelto da esso nell'ambito della ripartizione delle cariche e della scelta dei responsabili dei vari servizi e/o settori.

Il Cassiere è responsabile della tenuta del Registro di Cassa nonché della conservazione di tutta la relativa documentazione. Di ciò risponde al Sindaco.

Può essere delegato alla firma sull' eventuale conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Efficacia obbligatoria.

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i Soci A.R.I. aderenti alla Sezione di Loano, dalla data di approvazione da parte del C.R.L.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I., al suo Regolamento Applicativo ed al Regolamento del C.R.L.

Del presente Regolamento deve essere resa disponibile copia a tutti i Soci dell'Associazione aderenti alla Sezione.

Art. 35 Sanzioni disciplinari.

Coloro che fossero imputabili di gravi colpe avverso la Sezione o l'Associazione possono essere deferiti dal Direttivo di Sezione, mediante apposita delibera, al Consiglio di Presidenza del C.R.L. Il quale, dopo aver accertato la fondatezza dei fatti contestati, e se del caso, ascoltato gli interessati, può promuovere presso il Consiglio Nazionale il procedimento di esclusione, oppure di sospensione, giusto il Disposto Statutario Art. 12 e 13.

Art. 36 Scioglimento della Sezione.

Una Sezione si considera sciolta quando i Soci aderenti non raggiungono il numero di quindici.

Il Direttivo della Sezione chiederà al Consiglio di Presidenza del C.R.L. la nomina di un Commissario liquidatore e rassegnerà le dimissioni.

Il Commissario curerà le formalità di scioglimento. Parimenti si comporterà il Consiglio qualora venga deciso lo scioglimento, mediante apposito Referendum, come previsto all' Art. 27.

In caso di gravi manchevolezze della maggioranza dei Soci, nonché del Direttivo, lo scioglimento può avvenire d' Ufficio da parte del C.R.L. In tal caso, il C.R.L. stesso dimissionerà gli Amministratori e nominerà un Commissario liquidatore.

All'atto dello scioglimento tutti i beni, di qualsiasi tipo, di proprietà della Sezione passano in proprietà alla Sede Centrale. Secondo le norme Regolamentari - Art. 15 comma 2 - il C.R.L. deve curarne il trasferimento.

Il materiale dato in Prestito d'Uso alla Sezione verrà ritornato ai legittimi proprietari. E' esclusa qualsiasi divisione dei beni fra i Soci A.R.I. già aderenti alla disciolta Sezione, ovvero ogni devoluzione a favore di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ARI LOANO
Antonio GALLO - IK1QBT